Repertorio n. **26.453** Raccolta n. **8.712**

ATTO DI MODIFICA STATUTARIA DELLA FONDAZIONE "FONDAZIONE BERNARDO VILLA GICABER ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventuno del mese di maggio.

(21 maggio 2026)

In Livorno, nel mio studio, Via Giovanni Marradi n. 30, alle ore diciassette e venti minuti ptimi.

Innanzi a me, Dottor **Gianluca Giovannini**, Notaio in Livorno iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di detta città, senza l'assistenza dei testimoni, per non averne la parte, idonea ed interrogata, richiesto la presenza,

è personalmente comparso il Professor:

- **DEL PRATO Stefano**, nato a Brembate, il giorno 13 giugno 1952, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione di cui sotto, e cioè in Chianni, Via Castellinese n. 11, codice fiscale DLP SFN 52H13 B137W, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della:

- **"FONDAZIONE BERNARDO VILLA GICABER ONLUS"** iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pisa in data 14 maggio 2021 al numero 367 ed altresì iscritta nell'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) prevista dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e sue modifiche ed integrazioni, essendo in corso la iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del "Codice del Terzo Settore" di cui al Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 sue modifiche ed integrazioni (di seguito anche solo "CTS"), con sede legale in Chianni, Via Castellinese, n. 11, codice fiscale e numero di Partita IVA 90066170508.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTE CHE:

- in data 2 marzo 2026 con verbale redatto da me Notaio repertorio numero 26.310, registrato a Livorno il 6 seguente al numero 1.961 serie 1T, si dava conto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE BERNARDO VILLA GICABER ONLUS" convocata per deliberare, per quanto ora interessa, sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

a) approvazione dei bilanci di esercizio degli anni 2023 e 2024, nella stesura compatibile con la normativa sul Terzo Settore;

b) approvazione del nuovo Statuto;

c) designazione dei componenti del Comitato esecutivo e indicazione dei poteri ad esso attribuiti, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;

d) designazione dell'Organismo monocratico di controllo, con funzioni di Revisore dei conti";

– come il Presidente qui rammenta la convocazione si rese necessaria al fine di chiedere ed ottenere iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 e sue modifiche ed integrazioni, articolo 45 e del D.M. 15 settembre 2020, n. 106.
Infatti la Fondazione apparteneva alla tipologia delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al Decreto Legislativo 460 del 1997 (e come tale era iscritta nella relativa Anagrafe tenuta dalla Agenzia delle Entrate, al fine di beneficiare dei trattamenti fiscali di favore): l'articolo 102, comma 2, del Codice del Terzo Settore, espressamente dispone l'abrogazione sia dell'articolo 150 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917 e sue modifiche), sia degli articoli da 10 a 29 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero della disciplina dettata per l'Anagrafe delle ONLUS e quindi dei relativi trattamenti fiscali di favore. L'abrogazione di dette norme ha avuto decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e quindi dal primo gennaio del 2026 per le ONLUS che, come la "FONDAZIONE BERNARDO VILLA GICABER ONLUS", hanno periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
– la Fondazione ha deliberato in data 2 marzo 2026, come da me Notaio verbalizzato, di accedere al regime fiscale previsto in favore degli Enti del Terzo Settore nel rispetto delle condizioni richieste dal Codice, e quindi di ottenere la iscrizione al RUNTS nella categoria degli "Enti Filantropici" quali definiti dall'articolo 37 del Codice del Terzo Settore: e ciò in considerazione del fatto che la "FONDAZIONE BERNARDO VILLA GICABER ONLUS" opera per il perseguimento delle finalità di beneficenza e filantropiche nel campo del diritto allo studio "*per ricordare e onorare in modo duraturo la memoria di Bernardo Bandettini*" conferendo "*...borse di studio a studenti universitari di ogni nazionalità che siano riconosciuti particolarmente dotati e meritevoli, ma privi di adeguate possibilità economiche, per completare il percorso di studi...*" (dall'articolo 2 dello Statuto);
– a tal fine in quella sede il Consiglio approvò lo Statuto ivi allegato sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
– a seguito della richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) presentata ai sensi dell'articolo 22 del CTS dallo scrivente Notaio in data 27 marzo 2026 numero ID 2487173, con messaggio di posta elettronica certificata dal Comune di Pisa, quale Ente coadiuvante la Regione Toscana nella gestione del Registro ai sensi della Legge Regionale Toscana numero 53 del 28 dicembre 2021 e sue modifiche, perveniva una comunicazione protocollo numero 0051080/2026 del 5 maggio 2026 con la quale si faceva presente

una pretesa criticità nello Statuto depositato;
- in particolare, considerata la formulazione dell'art. 9 comma 6 dello Statuto stesso che stabilisce testualmente: "*Qualora per qualsiasi ragione venissero meno tutti i consiglieri contemporaneamente, il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri nominati da: due dall'Università di Pisa; uno dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa; uno dal Sindaco del Comune di Chianni; uno dall'associazione più rappresentativa di enti del terzo settore della Regione Toscana*", si sollevava il dubbio, chiedendo di fornire elementi utili a valutare la compatibilità delle previsioni stesse, con l'art. 4 comma 2 del CTS, che la clausola potesse configurare una ipotesi generativa di situazioni di direzione, coordinamento o controllo da parte di soggetti riconducibili a pubbliche amministrazioni. (cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 9 del 21/04/2022);
- la conclusione dell'Ufficio è ampiamente discutibile, ma la "FONDAZIONE BERNARDO VILLA GICABER ONLUS", come conferma il Presidente, onde rimuovere tutte le ragioni che potrebbero costituire ostacolo alla rapida definizione della iscrizione della Fondazione stessa al RUNTS, è ora intenzionata ad apportare allo Statuto le modifiche che sono state caldeggiate al fine di ottemperare a quanto indicato dall'Ente preposto alla gestione del Registro ed a tal fine il comparente intende valersi del mandato conferitogli dal Consiglio verbalizzato da me Notaio con atto del 2 marzo 2026 al fine di apportare al verbale ed allo Statuto tutte quelle modifiche che fossero state appunto richieste dalle competenti autorità "*ai fini del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il tutto limitatamente a quanto indispensabile in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo*".
Tutto ciò premesso e dichiarato, da formare parte integrante e sostanziale,
il comparso Professor DEL PRATO Stefano, nella sua qualità di Presidente della "FONDAZIONE BERNARDO VILLA GICABER ONLUS", valendosi dei poteri di cui al settimo alinea della suestesa premessa a lui conferiti dai Consiglieri nell'indicato verbale del giorno 2 marzo 2026

DICHIARA

che a fronte dei rilievi mossi allo Statuto della "FONDAZIONE BERNARDO VILLA GICABER ONLUS" al momento della iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, **il Consiglio della "FONDAZIONE BERNARDO VILLA GICABER ONLUS" ha consentito alla modifica dello Statuto medesimo secondo le indicazioni fornite e in specie:**
I) articolo 9: eliminazione dei commi 6 e 7.

Ferma ogni altra parte dello statuto qui non modificata.
Pertanto DEL PRATO Stefano mi consegna il nuovo testo di Statuto come sopra emendato affinché, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, lo alleghi al presente atto sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale e, insieme all'atto, sia depositato presso il RUNTS.
Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della Associazione.
Si invocano le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia ovvero l'esenzione da imposta di bollo e l'applicazione della imposta di registro in misura fissa di cui, fra l'altro, all'articolo 82 comma terzo del Decreto legislativo n. 117 del 2017.
Come dichiara DEL PRATO Stefano, il domicilio fiscale dell'Ente è presso la sede legale indicata in comparizione, ai sensi del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973.
Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio e da persona di mia fiducia, ho dato lettura al comparente, che lo ha approvato e con me notaio sottoscritto e firmato a margine del foglio intermedio e dell'Allegato essendo le ore diciassette e quarantacinque minuti primi.
Consta di due fogli per sette pagine intere e quindici righe della ottava sin qui.
Firmato: Stefano Del Prato; Dottor Gianluca Giovannini - Notaio.

Allegato "A al N. 26.453 di Repertorio e N. 8.712 di Raccolta

STATUTO DELLA

FONDAZIONE BERNARDO VILLA GICABER

ENTE FILANTROPICO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata – Normativa applicabile

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile e del d.lgs. 117/2017 ("CTS"), ed in particolare dell'articolo 37 CTS, la fondazione denominata "**FONDAZIONE BERNARDO VILLA GICABER ENTE FILANTROPICO** (di seguito, in questo Statuto, "Fondazione").

2. La Fondazione si iscrive nella sezione "c) Enti filantropici" del RUNTS ai sensi degli articoli 22 CTS e 17 DM 106/2020. Una volta iscritta, essa dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore ("RUNTS"). La Fondazione utilizza la formula "Ente filantropico" soltanto durante il periodo della sua iscrizione al RUNTS.

3. La Fondazione ha sede in Pisa all'indirizzo risultante dal RUNTS. Il Consiglio di Amministrazione può liberamente variare l'indirizzo all'interno del medesimo Comune, fermi restando gli oneri pubblicitari previsti dalla legge.

4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, sezioni, uffici operativi, unità locali, comunque denominate.

5. La Fondazione ha durata illimitata.

6. Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del presente Statuto, le disposizioni del CTS, e per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Articolo 2

Finalità ed assenza di scopo di lucro

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone – al fine di ricordare e onorare in modo duraturo la memoria di Bernardo Bandettini, figlio della fondatrice Carla Bertelli, e della sua famiglia di origine – l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale

di cui all'art. 37, comma 1, CTS, ovverosia l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, da realizzarsi secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Articolo 3

Oggetto sociale

1. L'attività erogativa della Fondazione consiste principalmente nel conferire borse di studio a studenti universitari di ogni nazionalità che siano riconosciuti particolarmente dotati e meritevoli, ma privi di adeguate possibilità economiche, per completare il percorso di studi sino alla laurea o iscriversi a corsi post-laurea, master, specializzazioni e programmi di formazione, favorendoli anche in soggiorni all'estero. Si considerano privi di adeguate possibilità economiche coloro che hanno titolo per usufruire della esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per condizioni economiche, ovvero, qualora tale criterio non fosse applicabile, potrà farsi ricorso al criterio dell'ISEE come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

2. La Fondazione potrà inoltre erogare denaro, beni o servizi, anche d'investimento, ad altri enti del terzo settore o enti pubblici e privati senza scopo di lucro, nazionali o esteri, riconosciuti nel loro paese secondo le normative vigenti, per la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse generale, principalmente, anche se non esclusivamente, nei seguenti settori di cui all'art. 5, comma 1, CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

3. L'attività erogativa sarà svolta dalla Fondazione attenendosi ai seguenti principi:

- la Fondazione opera in maniera autonoma, indipendente, trasparente ed efficiente, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e valori di cui al presente Statuto;

- nell'assegnazione delle borse di studio, la Fondazione dà priorità al merito e tiene conto delle difficoltà economiche che impediscono a studenti meritevoli di poter intraprendere o proseguire percorsi di formazione che possano tale merito valorizzare;

- nell'erogazione di contributi ad enti per la realizzazione di progetti di interesse generale, la Fondazione dà priorità alla qualità dei progetti e tiene conto della legalità e correttezza degli enti destinatari.

4. La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché tali attività "diverse" siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di

interesse generale ai sensi dell'articolo 6 CTS, e ss.mm.ii., secondo i criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di quest'ultima disposizione normativa.

5. La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, e ss.mm.ii. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

6. La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati, e può aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

7. Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

Articolo 4
Lavoratori e volontari

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto potrà essere non superiore ad uno a dodici. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione inclusa nel bilancio d'esercizio.

2. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà anche avvalersi di volontari nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul volontariato di cui agli articoli 17 e 18 CTS, e ss.mm.ii.

TITOLO II
PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 5
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

2. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate dalla fondatrice in sede di costituzione della Fondazione.

3. Il patrimonio netto minimo non potrà mai essere inferiore a 30.000 euro o alla diversa soglia stabilita dalla legge.

4. La Fondazione gestisce il proprio patrimonio nel rispetto dei principi di trasparenza, eticità e correttezza, e dei criteri di adeguata diversificazione negli investimenti al fini di mitigare i rischi; di efficienza della gestione e contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio, scegliendo strumenti di alta qualità e facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio.

Articolo 6

Fondo di dotazione e fondo di gestione

1. Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi, e costituito dalla fondatrice, può incrementarsi mediante:

- disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e contributi di terzi, comunque denominati, che siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione;

- utili, riserve ed altre entrate che il Consiglio di Amministrazione è tenuto per legge a destinare o decida comunque di destinare ad incremento del fondo di dotazione.

2. Il fondo di gestione, destinato a finanziare l'attività corrente della Fondazione, può incrementarsi mediante:

- gli apporti, le elargizioni e i contributi dei fondatori e di altri soggetti che non siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione;

- gli apporti, elargizioni o contributi dei fondatori e di altri soggetti che siano specificamente destinati o vincolati, nel momento in cui sono effettuati, al perseguimento di uno specifico scopo o di una specifica attività;

- i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

- ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del suo fondo di dotazione;

- i beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate entrate.

3. Qualora si renda necessario od opportuno, soprattutto in fase di avvio delle attività, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare quote di patrimonio della Fondazione dal fondo di dotazione al fondo di gestione per il finanziamento dell'attività corrente della Fondazione. A tal fine, ove opportuno o necessario al fine del più efficace conseguimento dell'oggetto sociale, il Consiglio potrà altresì deliberare l'alienazione di tutti o alcuni dei beni immobili e mobili costituenti il fondo di dotazione.

Articolo 7

Esercizio finanziario e bilanci

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, nonché un bilancio sociale ove obbligatorio per legge.

2. Di norma entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo di regola entro il 30 aprile di ogni anno e comunque in tempo utile a consentirne il suo deposito al RUNTS nel termine previsto dalla disciplina applicabile.

4. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 CTS.

5. Se la Fondazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet nei termini di legge.

6. Se la Fondazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai partecipanti.

7. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) l'Organo di Controllo;

c) il Presidente e il Vice Presidente, ove nominato.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai membri nominati a vita dalla fondatrice all'atto della costituzione della Fondazione e da quelli ad essi succeduti.

2. Ciascun consigliere ha il potere di nominare chi lo sostituirà nel caso di morte. Qualora, a causa di cessazioni a qualunque causa dovute, il numero dei consiglieri divenga inferiore a tre, i restanti consiglieri dovranno procedere di comune accordo alla nomina di un numero variabile da uno a quattro consiglieri ulteriori.

3. Non può ricoprire la carica di amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato in via definitiva ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, le persone sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o della l. 31 maggio 1965, n. 575, e ss.mm.ii., salvi gli effetti della riabilitazione, e le persone condannate con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque delitto non colposo.

4. Il Consiglio di Amministrazione dichiara decaduti i consiglieri incompatibili ai sensi del precedente comma nonché i consiglieri ingiustificatamente assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. A tal fine dovrà considerarsi "ingiustificata" anche la motivazione non fondata su motivi di salute, lavoro o gravi impedimenti personali e familiari, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

5. Il consigliere dimessosi o decaduto non ha diritto di nominare il suo successore in Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10
Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate ed in genere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e all'organizzazione delle sue attività in funzione del perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri, oltre ai poteri che la legge e il presente Statuto ad esso attribuisce, il potere di:

- nominare tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente anche il Vice Presidente della Fondazione; la carica di Presidente non si trasmette dal Presidente uscente al componente da quest'ultimo nominato come suo successore, fatta salva la volontà del Consiglio di Amministrazione di nominare come Presidente quest'ultimo;

- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale, ove per legge obbligatorio;

- approvare le modifiche del presente statuto;

- emanare eventuali regolamenti, con particolare riferimento al regolamento sull'assegnazione delle borse di studio.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un consigliere delegato o un comitato esecutivo composto da almeno due consiglieri e non più di quattro, determinando i poteri ad essi attribuiti, con esclusione dei poteri per legge non delegabili. Al consigliere delegato o a ciascun membro del comitato esecutivo può essere attribuito un compenso annuo, determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, tenendo conto dell'attività da svolgersi, delle responsabilità assunte e delle specifiche competenze e comunque non superiore ai compensi previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori, ed in ogni caso coerente con la disponibilità patrimoniale della Fondazione.

Il Consiglio può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno per approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e per predisporre il piano delle attività. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o necessario o ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata, con specifica indicazione degli argomenti da trattare, da uno dei consiglieri in carica, nel qual caso la convocazione deve essere disposto dal Presidente entro venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, delle modalità e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, trasmesso ai consiglieri e ai componenti dell'Organo di Controllo almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, anche se in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R. o PEC.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato.

5. L funzioni di segretario delle sedute del Consiglio sono svolte da altra persona designata dal Consiglio medesimo anche tra persone diverse dai consiglieri.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Per le modifiche al presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri.

7. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I verbali del Consiglio sono trascritti nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, una o più persone esterne.

Articolo 12

Riunioni in video o teleconferenza

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente assieme al segretario, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i componenti dell'Organo di Controllo non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.

Articolo 13

Firma e rappresentanza sociale

1. La firma e la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo, al Vice Presidente, ove nominato.

2. La firma e la rappresentanza sociale sono attribuite anche ai consiglieri delegati, ove nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 14

Organo di Controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo della Fondazione e determina il compenso spettante ai suoi componenti. L'Organo di Controllo è di norma monocratico ma può anche essere collegiale qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. L'Organo di Controllo è costituito da un Sindaco unico ed un supplente (nel caso di organo monocratico) oppure da tre Sindaci effettivi e due supplenti (nel caso di organo collegiale). Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di

soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. In ogni caso, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente nel caso di organo collegiale o dal Sindaco unico nel caso di organo monocratico.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. I sindaci restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, e possono sempre essere rinominati.

5. Al funzionamento dell'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

6. L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Articolo 15

Revisione legale

1. Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del CTS, e ss.mm.ii., ed ove la relativa funzione non sia stata attribuita all'Organo di Controllo nella composizione di legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, determinandone anche il compenso.

2. Il revisore legale o la società di revisione restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, e possono sempre essere rinominati.

3. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare il revisore legale anche qualora la sua nomina non sia obbligatoria per legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16

Estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altro ente del terzo settore con finalità analoghe individuato dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver preventivamente acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS.

Firmato: Stefano Del Prato; Dottor Gianluca Giovannini - Notaio

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno in data 21 maggio 2026 al n. 4717 serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale cartaceo rilasciata per via telematica e per uso legale alla parte che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, in conformità alle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, con l'apposizione della firma digitale di me Notaio.

La presente copia in formato PDF consta di quattro pagine oltre all'Allegato "A".

Livorno, 21 maggio 2026.

F.to digitalmente: Dottor Gianluca Giovannini - Notaio.

Firmato digitalmente da
GIANLUCA GIOVANNINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
LIVORNO:80013850492